

Convenzione

fra la Svizzera e il Granducato di Baden sulle regole che devono essere osservate dalle autorità del Granducato di Baden e da quelle dei Cantoni svizzeri circa la costruzione, la sorveglianza dell'esercizio e la manutenzione dei traghetti pubblici tra le rive svizzere e badesi del Reno, da Sciaffusa a Basilea

(Del 25 febbraio/7 marzo 1896)

1. L'approvazione di nuovi traghetti pubblici sulla precitata tratta del Reno, così come dell'entrata in servizio di un nuovo imprenditore per l'esercizio di un traghetto già esistente dev'essere data dalle competenti autorità degli Stati rivieraschi solo quando esse siano cadute d'accordo in merito alla costruzione del traghetto, rispettivamente all'entrata in servizio del nuovo imprenditore, ed ai punti concernenti gli interessi comuni degli Stati rivieraschi.

2. Le prescrizioni di polizia relative alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione dei traghetti pubblici in parola devono essere concordanti su tutti i punti che toccano gl'interessi comuni degli Stati rivieraschi.

Le disposizioni che non dipendono dalle particolari circostanze locali e possono quindi essere emanate in modo uniforme per tutti i traghetti di cui si tratta saranno stabilite rispetto alla tratta del Reno da Sciaffusa a Basilea concordemente per entrambi gli Stati rivieraschi, in conformità delle Prescrizioni annesse alla presente Convenzione.

Ove occorra inoltre emanare delle prescrizioni di polizia *speciali*, vuoi perchè per determinate materie l'autorità di polizia locale è – secondo il diritto del paese – sola competente alla regolamentazione delle stesse, vuoi perchè tale regolamentazione appare consigliata dalla sua peculiare importanza locale (ad esempio per la fissazione delle ore e delle tasse del traghetto, dei segnali particolari della chiatta, delle limitazioni richieste dall'interesse della dogana) siffatte prescrizioni dovranno, in quanto siano in giuoco interessi comuni, essere emanate solo dopo che le competenti autorità degli Stati rivieraschi si siano accordate sul loro tenore.

3. La sorveglianza sull'esercizio e la manutenzione delle chiatte lungo la surriferita tratta del Reno sarà esercitata dalle competenti autorità rispettive di ciascuno degli Stati rivieraschi a cui appartiene il territorio in questione. A questo scopo, le autorità tecniche degli Stati rivieraschi si riuniranno di tempo in tempo, di regola una volta all'anno, onde procedere sul posto ad un esame in comune.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

Allegato

Tenore delle prescrizioni di polizia da emanare per la sicurezza del transito a mezzo dei traghetti pubblici lungo la tratta svizzero-badese del Reno tra Sciaffusa e Basilea

§ 1

I traghetti pubblici lungo la sunnominata tratta del Reno soggiacciono per ciò che riguarda la loro costruzione e manutenzione ed il loro esercizio alla sorveglianza delle competenti autorità dello Stato.

§ 2

Gli imprenditori di un traghetto sono tenuti:

1. a costruire ed a mantenere le vie d'accesso e gli approdi alle chiatte in modo conforme alle esigenze del transito e della sicurezza;
2. a conservare in buono stato tutte le parti dell'impianto delle chiatte.

Le funi delle chiatte devono essere tese ad un'altezza sufficiente perchè il loro punto più basso fra i sostegni si trovi ancora almeno 1 metro al disopra del livello delle massime piene conosciute.

§ 3

Prima di venir messa in esercizio, ogni chiatta sarà sottoposta all'esame delle autorità tecniche. Ove l'esame abbia dato un risultato soddisfacente, s'indicherà sulla parte mediana esteriore delle chiatte destinate al trasporto di vetture ecc. la linea della più bassa immersione ammissibile con due spranghe di ferro orizzontali colorate in bianco. Le chiatte destinate al trasporto di passeggeri recheranno la menzione del numero delle persone che possono essere trasportate in una sola volta; questo numero sarà indicato nell'interno della chiatta, in luogo facilmente visibile, con color bianco ad olio su fondo nero.

§ 4

Ogni chiatta dev'essere provvista di sufficienti attrezzi, come remi, ganci o arpioni, catene, ecc., e d'una cintura di salvataggio (o «salvagente») sempre pronta, munita di una corda d'una trentina di metri. Sulla riva abitata dal traghettatore si troverà sempre pronta per ogni chiatta una navicella con almeno un remo ed un'asta (con gancio e punta).

§ 5

S'impiegheranno come traghettatori soltanto uomini provetti, robusti, non dediti al bere, in possesso di un udito e di un'acutezza visiva normali.

L'autorità competente rilascerà al traghettatore una patente ch'egli deve sempre portare con sè ed esibire, dietro richiesta, al personale di sorveglianza.

§ 6

I traghettatori devono disimpegnare il loro servizio colla massima prudenza e fare in guisa che il servizio dei traghetti sia eseguito ordinatamente. È loro vietato di cooperare alla condotta della chiatta quando sono in istato di ubriachezza.

Si rifiuterà di trasportare le persone che non ottemperano agli ordini del traghettatore o il cui stato costituisca un pericolo per la sicurezza del traghetto. Nei casi di grande affluenza, i traghettatori hanno da vegliare a che le chiatte non siano sovraccariche (vedi il § 3).

Nei casi di piene pericolose e durante temporali, l'imprenditore del traghetto ha la facoltà di sospendere il servizio o di limitare il numero delle persone da traghettare volta per volta.

Quando faccia scuro, la chiatta dovrà recare durante il traghetto una lanterna accesa che servirà – occorrendo – anche a rischiarare l'imbarco e lo sbarco.

§ 7

Allorchè non vengono utilizzate, le chiatte devono essere solidamente ormeggiate alla riva e, fuori delle ore di servizio, assicurate con catene e lucchetti.

§ 8

Qualora un battello od una zattera discendente il fiume si accosti alla chiatta, questa si fermerà sulla riva dove si trova, finchè il battello o la zattera sia passato.

§ 9

Nei casi in cui la sicurezza del traghetto sia minacciata dallo stato difettoso dell'impianto della chiatta, l'esercizio di quest'ultima sarà sospeso fino a tanto che siasi rimediato ai difetti.

Non è lecito apportare modificazioni essenziali agli impianti dei traghetti senza l'approvazione delle competenti autorità.

